

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 4 MAGGIO 1881

sull'applicazione della legge ordinatrice del Consiglio superiore d'istruzione pubblica, specialmente intorno al dubbio se l'ufficio di consigliere sia compatibile con quello di deputato.

« Pierantoni. »

Un'altra domanda d'interrogazione simile è stata presentata, dopo che era stata letta quella dell'onorevole Pierantoni. Ed è del tenore seguente:

« Il sottoscritto desidera interrogare i ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica sull'applicazione della legge relativa al Consiglio superiore d'istruzione pubblica, e principalmente sulla eventuale nomina di deputati a membri del detto Consiglio.

« Romeo. »

Prego l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica di voler dichiarare se e quando intenda rispondere a queste interrogazioni.

BACCELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sono agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. Dunque è pronto a rispondere anche subito. Per conseguenza, se la Camera consente, (*Si! si!*) invito l'onorevole Pierantoni a svolgere la sua interrogazione. (*Alcuni deputati stanno nell'emiciclo*)

Prego gli onorevoli deputati di recarsi al loro posto dopo questo consenso unanime. (*Si ride*)

L'onorevole Pierantoni ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Rivolgo la mia interrogazione agli onorevoli ministri dell'interno e della pubblica istruzione, perchè l'oggetto dell'interrogazione stessa riflette l'accordo di due leggi, di quella, cioè, delle incompatibilità parlamentari presentata dall'onorevole ministro dell'interno, e di quella della riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La Camera, dalla lettura della mia interrogazione che l'onorevole signor presidente ha data, ha già compreso che due sono gli oggetti pei quali io prendo ad interrogare: l'uno è generale, e riflette la esecuzione della legge. Spiego questo oggetto; desidero sapere quando l'onorevole ministro della pubblica istruzione pubblicherà per decreto reale il regolamento per la esecuzione dell'articolo 6 della legge sul Consiglio superiore della istruzione pubblica. La parte più speciale della mia interrogazione si riferisce alla soluzione di un dubbio sorto nell'animo di molti se, cioè, i membri di questa Assemblea, eletti con suffragio splendidissimo dal corpo elettorale delle Università italiane, siano compatibili ad esercitare l'ufficio di membri del Consiglio superiore della istruzione pubblica. Questa indagine ha un grande valore, inquantochè si connette alla tutela delle prerogative della Camera, che noi non possiamo far manomettere da qualunque corpo consulente o da qualsiasi atto ministeriale.

L'articolo 60 dello Statuto vuole che della capacità dei propri membri sia giudice competente soltanto la Camera. Colla quistione di capacità è connessa quella della compatibilità, perchè la legge delle incompatibilità parlamentari è una parte della legge elettorale. Perciò credo che una opinione ministeriale non possa vulnerare questa grande e gelosa competenza della Camera elettiva. Devo dichiarare che ho piena convinzione che non è nell'animo di alcuno dei ministri di voler pregiudicare questa decisione; voglio anzi credere che se io non mi fossi affrettato a fare questa interrogazione, gli stessi ministri sarebbero venuti innanzi alla Camera a proporle la soluzione del dubbio.

Ora che ho determinato l'oggetto della mia interrogazione, dirò brevemente le ragioni sulle quali si fonda il dubbio, e dirò anche la mia opinione, che è opinione individuale e che non obbliga chicchessia; farò infine una proposta che spero possa essere accettata dagli onorevoli ministri che hanno l'obbligo della esecuzione delle leggi votate dall'Assemblea elettiva.

È inutile ricordare quale era la condizione giuridica del Consiglio superiore che vigeva nel 1876, quando il Ministero presieduto dall'onorevole Depretis presentò una legge sulle incompatibilità parlamentari. È mestieri però di ricordare, per avere tutti gli elementi necessari alla soluzione del dubbio, che il progetto di legge presentato dall'onorevole ministro dell'interno d'allora, l'onorevole Nicotera, stabiliva una riforma radicale, aboliva cioè l'eccezione a favore dei membri dei Consigli superiori della pubblica istruzione, di sanità, dei lavori pubblici e delle miniere, e dichiarava che non vi era nessuna ragione di scostarsi per essi dalla regola generale, cioè dalla loro ineleggibilità. Talchè se il progetto dell'onorevole Nicotera fosse stato integralmente tradotto in legge, i membri dei Consigli superiori della istruzione pubblica, dei lavori pubblici, delle miniere e di sanità non sarebbero stati eleggibili all'ufficio di deputato, nè cadere sotto la legge delle incompatibilità non essendo deputati.

La Commissione parlamentare che dovè esaminare il progetto ministeriale, nella tornata del 6 febbraio 1877, a relazione dell'onorevole Giuseppe Mussi, presentò alcuni emendamenti; e benchè l'ideale della maggioranza della Commissione fosse l'esclusione dalla Camera di ogni persona stipendiata sul bilancio dello Stato, pure si fecero alcune eccezioni, e, fra le altre si ammise l'eleggibilità dei membri del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

Inoltre la Commissione propugnò l'articolo, che